

**Corte di giustizia (Quarta sezione), sentenza 17 febbraio 2009, causa C-552/07, Commune de Sausheim c. Pierre Azelvandre**

**Rinvio pregiudiziale**

Adita in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato francese, la Corte giustizia ha fornito anzitutto l'interpretazione della nozione di «sito dell'emissione» di organismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati: per il giudice comunitario esso è determinato da qualsiasi informazione, relativa all'ubicazione dell'emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l'emissione. La Corte ha poi chiarito che gli Stati membri non possono invocare l'ordine pubblico per opporsi alla divulgazione del sito dell'emissione di organismi geneticamente modificati.

(Giulia Tiberi)

**Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07, Elgafaji**

**Rinvio pregiudiziale**

Il rinvio pregiudiziale è stato attivato sull'interpretazione dell'art. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. La questione è sorta in un giudizio riguardante due coniugi di cittadinanza irachena a cui era stata rigettata la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo nei Paesi Bassi motivata da parte della autorità olandese col fatto che essi non avessero dimostrato il rischio effettivo di minaccia grave e individuale al quale essi asserivano di essere esposti nel loro paese di origine.

In merito, la Corte di giustizia ha chiarito che il soggetto che richiede la protezione sussidiaria non deve necessariamente provare di essere minacciato personalmente, a causa di elementi propri della sua situazione, nel suo paese di origine. Il grado di violenza indiscriminata nel paese di origine può infatti, secondo la Corte, eccezionalmente essere sufficiente perché le autorità competenti decidano che un civile in caso di rimpatrio correrebbe un rischio effettivo di subire minacce gravi e individuali. Al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può di conseguenza tenere conto sia dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio; sia è possibile considerare l'esistenza di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni; ciò a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato.

(Giulia Tiberi)

**Corte di giustizia (Seconda sezione), sentenza 5 marzo 2009, causa C-222/07, Union televisiones comerciales asociadas**

**Rinvio pregiudiziale**

La domanda di pronuncia pregiudiziale è sollevata dal tribunal Supremo ed ha ad oggetto l'interpretazione degli artt. 13 e 87 TCE e della direttiva 89/552/CEE sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di esercizio di attività televisive. In particolare, la normativa nazionale spagnola prevede un obbligo di investimento a favore della produzione cinematografica di opere la cui lingua originale sia una delle lingue ufficiali del Regno di Spagna. Il Tribunal Supremo si chiede se tale previsione sia

compatibile con le libertà fondamentali tutelate dal Trattato, con riferimento alla libera prestazione di servizi, alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei capitali e dei lavoratori.

La Corte afferma che una limitazione alle libertà fondamentali è ammissibile quando risponde a ragioni imperative di interesse pubblico, e la difesa culturale del multilinguismo spagnolo può entrare tra queste ragioni. Inoltre il tipo di investimento economico non appare sproporzionato per il raggiungimento dell'obiettivo previsto.

(Laura Cappuccio)

### **Corte di giustizia (Terza sezione), sentenza 5 marzo 2009, causa C-350/07, Katter**

#### **Rinvio pregiudiziale**

In Germania è previsto un sistema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che sancisce l'obbligo, per tutte le imprese, di iscriversi alla cassa previdenziale di categoria, che è un organismo di diritto pubblico senza fini di lucro. Una società che opera nel settore della carpenteria ed in quello della produzione di scale e balconi presenta un ricorso in base alla considerazione che l'obbligo di iscrizione alla relativa cassa restringe la libera prestazione dei servizi garantita dall'art. 49 TCE; le imprese tedesche, infatti, non possono stipulare tale assicurazione con imprese straniere che possono fornire gli stessi servizi.

Per la Corte, anche se è competenza degli Stati stabilire le condizioni di iscrizione ad un regime previdenziale, tale competenza non è illimitata in quanto bisogna rispettare il diritto comunitario; l'art. 49 TCE osta all'applicazione di qualsiasi normativa che abbia l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile. La restrizione a tale libertà è ammissibile solo se risponde a ragioni imperative di interesse pubblico, e tra queste ragioni può essere inserito anche un rischio grave di alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale. L'assicurazione obbligatoria prevista dal sistema tedesco, secondo i giudici comunitari, mira ad assicurare tale equilibrio, e persegue uno scopo sociale attraverso il finanziamento derivante dai contributi il cui importo non è strettamente proporzionato ai rischi assicurati e dall'erogazione di prestazioni il cui valore non è strettamente proporzionato ai contributi. Spetterà poi al giudice del rinvio valutare se il sistema previsto va al di là di quanto necessario per garantire l'equilibrio finanziario.

(Laura Cappuccio)

### **Corte di giustizia (Terza sezione), sentenza 5 marzo 2009, causa C-388/07, The Queen**

#### **Rinvio pregiudiziale**

La *High Court of Justice* solleva una questione pregiudiziale sulla direttiva 2000/78/CE in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. L'ordinamento inglese prevede la possibilità per il datore di lavoro di derogare al principio di non discriminazione in base all'età e di licenziare un lavoratore per il fatto che abbia raggiunto l'età stabilita dall'impresa per il pensionamento, qualora tale misura costituisca un mezzo proporzionato per il raggiungimento di una finalità legittima.

In base alla direttiva comunitaria, infatti, le discriminazioni fondate sull'età sono ammesse se oggettivamente e ragionevolmente giustificate nell'ambito del diritto nazionale da obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e della formazione professionale, e i mezzi sono appropriati e necessari. In base a tale considerazione la normativa nazionale non è, in linea di principio, contrastante con la direttiva; sarà il giudice nazionale a verificare in che misura una normativa che consente il licenziamento di lavoratori in età pensionabile sia giustificata da finalità legittime.

(Laura Cappuccio)

**Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 10 marzo 2009, causa C-169/07, *Hartlauer Handelsgesellschaft mbH v. Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung***

**Rinvio pregiudiziale**

La legislazione austriaca subordina l'apertura di ambulatori medici privati a un'autorizzazione dei governi dei Länder, che può essere rilasciata solo se le prestazioni che tali ambulatori vogliono fornire possano qualificarsi come necessarie alla luce dell'assistenza medica già presente nel medesimo settore.

Secondo la Corte, un siffatto regime lede la libertà di stabilimento garantita dal Trattato. Fermo restando che gli Stati sono liberi di decidere il livello di tutela della sanità pubblica da garantire e i modi per il suo conseguimento – cosicché anche l'introduzione di un sistema autorizzatorio non può considerarsi a priori inammissibile –, affinché il requisito dell'autorizzazione preventiva rispetti i principi del Trattato, deve soddisfare alcune condizioni: deve essere applicato senza discriminazioni fondate sulla nazionalità; deve essere obiettivamente giustificato da ragioni imperative di interesse generale (quali possono essere, in questo caso, il mantenimento di un servizio medico-ospedaliero di qualità e accessibile a tutti e l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale); deve essere coerente e idoneo a realizzare gli obiettivi che si propone. Quest'ultima condizione, però, sarebbe del tutto mancante, secondo la Corte, nel caso di specie, per due ordini di motivi: da un lato, un simile meccanismo, previsto per tutti gli ambulatori, a prescindere dalle loro dimensioni, non è invece esteso agli studi associati, sebbene questi possano avere un impatto simile sul mercato delle prestazioni mediche, così dimostrandosi incoerente al suo interno; dall'altro, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica di un requisito – la necessità – così generico da lasciare troppo spazio alle valutazioni discrezionali delle autorità nazionali. È invece indispensabile, ai sensi del Trattato, che i criteri in base ai quali concedere o negare l'autorizzazione siano indicati in modo chiaro e oggettivo, affinché il potere discrezionale delle autorità amministrative nazionali sia sufficientemente circoscritto.

(Marilena Gennusa)

**Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 10 marzo 2009, causa C-345/06, *Heinrich***

**Rinvio pregiudiziale**

Parte della disciplina comunitaria in materia di sicurezza dell'aviazione civile è stata sottoposta, per decisione delle istituzioni europee, a un regime di riservatezza e, conseguentemente, non è stata pubblicata. In particolare non è stato oggetto di pubblicazione l'allegato al regolamento 622/2003, contenente l'elenco degli articoli vietati nelle aree sterili e a bordo degli aeromobili.

Secondo la Corte, una tale mancata pubblicazione rende automaticamente inopponibile ai privati il contenuto del suddetto allegato. Il principio fondamentale di certezza del diritto esige, infatti, che gli interessati possano conoscere esattamente la portata degli obblighi che in capo a loro discendono da una normativa comunitaria.

La necessità di pubblicazione del regolamento, peraltro, non viene meno neppure quando esso dia mandato agli Stati di adottare norme nazionali per la sua esecuzione: gli interessati devono sempre essere in condizione sia di informarsi sulla fonte dei provvedimenti nazionali che impongono loro obblighi sia di chiedere al giudice un controllo di conformità dell'atto nazionale rispetto a quello comunitario a cui deve dare attuazione. Conseguentemente, in questo caso, la pubblicazione di entrambi gli atti – quello comunitario e quello nazionale di esecuzione del primo – è un presupposto indispensabile perché essi divengano vincolanti per i soggetti privati

Il necessario rispetto del principio della certezza del diritto, infine, impedisce alla Corte di limitare nel tempo gli effetti della sua decisione: come è chiaramente affermato, infatti, "è in contrasto con

le esigenze di certezza del diritto lasciar sussistere gli effetti dell'allegato al regolamento 622/2003, nella parte in cui tale allegato mira ad imporre obblighi ai privati, in attesa dell'adozione da parte della Commissione di misure eventualmente necessarie per conferir loro un'efficacia vincolante nei confronti dei medesimi".

(Marilena Gennusa)

**Conclusioni dell'Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer, 12 marzo 2009, cause riunite C-22/08 e C-23/08, Vatsouras e Koupatantze v. Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900**

**Rinvio pregiudiziale**

Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Sozialgericht di Norimberga trae origine dai ricorsi presentati da due cittadini greci che, dopo aver svolto una breve attività lavorativa in Germania, si erano visti – a seguito della cessazione del rapporto di impiego – revocare gli aiuti sociali dallo Stato tedesco mentre cercavano attivamente un nuovo lavoro.

La disciplina federale tedesca, in effetti, esclude gli stranieri il cui ingresso in Germania sia unicamente finalizzato alla ricerca di un lavoro dalle prestazioni di assistenza sociale; e la stessa direttiva comunitaria 2004/38 relativa al diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari sembra legittimare una siffatta esclusione all'art. 24, par. 2.

Il giudice del rinvio chiede dunque alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità con gli artt. 12 e 39 CE (rispettivamente in materia di divieto di discriminazione e di libera circolazione dei lavoratori) tanto della disciplina tedesca quanto della direttiva comunitaria.

Secondo l'Avv. gen., i due ricorrenti possono tuttora considerarsi "lavoratori" ai sensi del diritto comunitario: la sent. Collins del 2004, infatti, subordina la piena applicabilità dell'art. 39 CE al solo criterio dell'esistenza di un nesso con lo Stato ospitante, requisito che parrebbe nettamente sussistere in entrambi i casi di specie. Se si accoglie questa interpretazione, la normativa tedesca sarebbe incompatibile con l'art. 39 CE che richiede assoluta parità di trattamento fra lavoratori nazionali e comunitari; e non sarebbe necessario pronunciarsi sull'interpretazione della direttiva comunitaria, comunque inapplicabile nella situazione concreta.

L'Avv. gen., però, decide di proseguire egualmente nell'analisi anche della questione relativa alla validità e interpretazione della direttiva comunitaria, nell'ipotesi che la Corte non accolga la qualificazione dei ricorrenti come "lavoratori". In questa direzione, l'Avv. gen. propone in ogni caso di interpretare la direttiva alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, ritenendo che l'art. 24 non possa avere il significato di escludere gli aiuti sociali tutte le volte che un nesso con il Paese ospitante comunque sussista. Inoltre poiché l'obiettivo degli aiuti sociali può essere il più diverso, a prescindere dalla struttura formale della prestazione, quando la misura di assistenza sociale risulti favorire l'inserimento nel mercato del lavoro, essa rientra nell'art. 39 e dunque necessariamente deve essere concessa.

(Marilena Gennusa)

**Corte di Giustizia (Settima sezione), ordinanza 17 marzo 2009, causa C- 217/08, Mariano v. INAIL**

**Rinvio pregiudiziale.**

Il Tribunale di Milano chiede alla Corte come debbano essere interpretati gli artt. 12 e 13 TCE in relazione ad una causa che vede contrapposti la sign.ra M. e l'Inail. Quest'ultimo ha negato l'attribuzione di una rendita alla sig.ra M., in quanto convivente more uxorio, dal momento che la normativa italiana attribuisce solo al coniuge supersite il diritto di ricevere, in caso di morte per infortunio sul lavoro del marito, una rendita.

La Corte di Giustizia non ritiene di la normativa italiana incompatibile con le norme indicate; l'art. 12 TCE, sul divieto di discriminazioni in base alla cittadinanza, letto in combinato disposto con l'art. 17 TCE, sulla cittadinanza dell'Unione, non è in grado di estendere la sfera di applicazione *ratione materiae* del Trattato a situazioni puramente interne al diritto degli Stati membri. L'art. 13 TCE, infatti, sancisce la competenza della Comunità a prendere provvedimenti contro le discriminazioni basate sul sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap, età, tendenze sessuali; così anche la direttiva 2000/78 fa riferimento alla religione, alle convinzioni personali, agli handicap, all'età, alle tendenze sessuali. La situazione oggetto della causa principale non rientra in nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 13 TCE e dalla direttiva (diversamente dalla causa Maruko in cui veniva in rilievo una possibile discriminazione fondata sulle tendenze sessuali). Per la Corte, allora, il diritto comunitario non osta a qualunque discriminazione di cui i giudici nazionali devono garantire l'applicazione, qualora manchi il nesso con il diritto dell'Unione. (Laura Cappuccio)

[Corte di giustizia \(Sesta sezione\), ordinanza 26 marzo 2009, causa C-535/08, Pignataro v. Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania et al.](#)

#### **Rinvio pregiudiziale**

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, relativa all'esclusione di una candidata, cittadina italiana e residente in Italia, da una lista per le elezioni dell'Assemblea Regionale Siciliana, motivata dal fatto che all'atto della candidatura l'interessata non risiedeva in alcun comune situato nel territorio dell'Isola, non soddisfacendo, pertanto, i requisiti previsti dalla legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29. Il giudice *a quo* ha infatti ritenuto dubbia la compatibilità del requisito della residenza nella regione considerata con le norme del Trattato CE relative alla libera circolazione delle persone.

La Corte rileva la mancanza di pregiudizio per il diritto di soggiornare o di circolare liberamente, non risultando né che l'interessata avesse inteso esercitarlo in un altro Stato membro, né che tale esercizio sarebbe stato comunque ostacolato a causa dell'applicazione delle disposizioni interne all'ordinamento nazionale impugnate. I giudici di Lussemburgo non mancano inoltre di precisare che la cittadinanza dell'Unione non mira ad estendere la sfera di applicazione *ratione materiae* del Trattato a situazioni interne non aventi alcun collegamento con il diritto comunitario.

(Lara Trucco)

[Corte di giustizia \(Terza Sezione\), sentenza 26 marzo 2009, causa C-326/07, Commissione v. Repubblica italiana](#)

#### **Ricorso per inadempimento**

Il decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato (italiano) e degli enti pubblici in società per azioni (convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474) aveva previsto la possibilità di individuare, con dPCM, tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato italiano operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi, quelle nei cui statuti, prima di ogni evento che ne avesse determinato la perdita del controllo, avrebbe potuto trovare posto l'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze di uno o più «poteri speciali» (art. 2, comma 1, lett. *a)-d)*), da esercitare d'intesa con il Ministro delle attività produttive.

La legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350 (all'art. 4, comma 230) ha successivamente stabilito che l'attivazione dei predetti «poteri speciali» sarebbe dovuta essere circoscritta ai soli casi di

pregiudizio per gli interessi vitali dello Stato. Ed è proprio su questo meccanismo che si sono appuntati gli strali della Corte di Giustizia che, più precisamente, ha censurato i criteri della sua attivazione come stabiliti dal dPCM 10 giugno 2004 (elencati nell'art.1, commi 1 e 2), in quanto formulati in modo generico, senza precisare le circostanze specifiche e obiettive in cui i medesimi sarebbero potuti essere esercitati, conferendosi pertanto alle autorità nazionali un potere discrezionale sproporzionato e pregiudizievole alla libera circolazione dei capitali.

Uno specifico *vulnus* alla libertà di stabilimento sarebbe derivato poi dalla mancanza di sufficienti precisazioni sulle circostanze concrete di attivazione del potere "speciale" di opposizione alle partecipazioni, dal momento che avrebbe conferito ai suoi detentori la possibilità di esercitare una sicura influenza sulla gestione delle società considerate e di indirizzarne le attività, senza che agli investitori fosse dato modo di sapere quando il potere in parola avrebbe trovato applicazione.

(Lara Trucco)

### **Corte di giustizia (Prima sezione), sentenza 2 aprile 2009, causa C- 394/07, Gambazzi**

#### **Rinvio pregiudiziale.**

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda la Convenzione 27 settembre 1968 in tema di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il problema sorge in relazione alla esecuzione in Italia di una sentenza emessa dalla *High Court of Justice*, in quanto ritenuta contraria all'ordine pubblico. La Corte di appello di Milano chiede alla Corte di giustizia come debba essere interpretata tale clausola; in particolare, se sia contrario all'ordine pubblico il fatto che il soccombente, regolarmente costituitosi, non abbia potuto svolgere la propria difesa a seguito dell'adozione di un provvedimento di esclusione da parte del giudice. Nel procedimento dinanzi all'*High Court of Justice*, il soccombente non si era conformato all'ordine del giudice di divulgare le informazioni e i documenti richiesti; tale inottemperanza è stata considerata un oltraggio all'*High Court* ed ha avuto come conseguenza l'esclusione dal procedimento.

La Corte di Giustizia afferma che il limite dell'ordine pubblico può essere fatto valere solo se si verifica una lesione grave e manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato o di un diritto ricociuto come fondamentale. Nel caso in questione non si può ritornare sulle valutazioni di merito effettuate dall'*High Court of Justice*, mentre è compito del giudice del rinvio verificare quali erano gli strumenti giuridici a disposizione del soccombente, e se, nell'ambito di tali strumenti, egli abbia avuto la possibilità di essere sentito nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. Inoltre, sempre il giudice del rinvio dovrà verificare se, tenuto in considerazione l'obiettivo di una efficace amministrazione della giustizia perseguito dalla *High Court*, l'esclusione del soccombente non risulti una violazione smisurata e manifesta del suo diritto al contraddittorio.

### **Conclusioni dell'Avv. Gen. Maduro, 22 aprile 2009, causa C-115/08, Landesgericht Linz**

#### **Rinvio pregiudiziale**

Le conclusioni riguardano una controversia avviata dal Land Oberösterreich (Austria) relativa alle possibili emissioni di radiazioni provenienti da una centrale nucleare situata nel territorio della Repubblica Ceca. I giudici nazionali austriaci chiedono alla Corte di giustizia di accertare se una norma nazionale che impedisce a un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi in ordine a potenziali immissioni provenienti da un'impresa ubicata in un altro Stato, di tenere conto di un'autorizzazione amministrativa concessa a detta impresa dalle autorità dello Stato in cui essa è stabilita, quando lo stesso giudice terrebbe conto di un'autorizzazione equivalente concessa dalle autorità nazionali, costituisca una restrizione illegittima ai diritti garantiti dall'art. 43 CE. Le conclusioni prospettate vanno nel senso che le autorizzazioni amministrative di altri Stati membri

devono essere riconosciute quando tale diniego non abbia carattere discriminatorio ma sia adeguatamente giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica e sempreché si tenga in debito conto il rispetto delle norme comunitarie applicabili e degli interessi di tutte le parti coinvolte.

(Erik Longo)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Kokott, 23 aprile 2009, causa C-254/08, Futura**

**Rinvio pregiudiziale**

La causa cui si riferiscono le conclusioni riguarda la compatibilità con il principio “chi inquina paga” delle tariffe italiane per lo smaltimento dei rifiuti. I ricorrenti fanno valere che l'imposta fissata per le imprese alberghiere sarebbe sproporzionatamente elevata rispetto a quella applicabile alle abitazioni e sarebbe calcolata sulla capacità di reddito invece che sulla capacità di produrre rifiuti, senza tenere conto del livello di prenotazione delle camere, della presenza di servizi di ristorazione, del fenomeno dell'attività stagionale o delle superfici non abitate destinate alla prestazione di servizi.

Secondo l'avvocato generale, il principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 15 della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, deve essere interpretato nel senso che esso osta a normative nazionali che impongono ai singoli costi manifestamente inadeguati per lo smaltimento dei rifiuti per il fatto che essi non dimostrano un legame sufficientemente ragionevole con la produzione dei rifiuti.

(Erik Longo)

**Corte di Giustizia (Grande sezione), sentenza 28 aprile 2009, causa C-420/07, Apostolides c. Orams**

**Rinvio pregiudiziale**

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Protocollo n. 10 su Cipro – Sospensione dell'applicazione dell'acquis comunitario nelle zone sulle quali il governo cipriota non esercita alcun controllo effettivo – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Decisione pronunciata da un giudice cipriota avente sede nella zona su cui il suddetto governo esercita un controllo effettivo e relativa ad un bene immobile situato al di fuori di tale zona

Non è possibile precludere il riconoscimento e l'esecuzione nel Regno Unito, in base al regolamento n. 44/2001, di due sentenze di un tribunale cipriota emesse relativamente ad un'azione attinente a un bene immobile che si trova in una zona della Repubblica di Cipro sulle quali il governo di tale Stato membro non esercita un controllo effettivo per via dell'occupazione turca.

L'art. 35, n. 1, del regolamento n. 44/2001, perciò, non autorizza un giudice di uno Stato membro a negare il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione pronunciata dai giudici di un altro Stato membro relativamente ad un bene immobile situato in una zona di quest'ultimo Stato sulla quale il governo dello stesso non esercita un controllo effettivo.

(Erik Longo)

**Corte di giustizia (Quarta Sezione), sentenza 30 aprile 2008, cause riunite C-393/07 e 9/08, Repubblica italiana c. Donnici**

**Ricorso di annullamento**

Le competenze del Parlamento e delle autorità nazionali relativamente alla verifica dei poteri dei membri del Parlamento europeo sono ripartite tra gli organi comunitari e le autorità nazionali. Il Parlamento europeo dispone unicamente, in forza dell'art. 12 dell'atto del 1976, della competenza

per decidere sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni di tale atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui esso rinvia, mentre spetta alle autorità nazionali proclamare i risultati stabiliti in applicazione delle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario. La sentenza della Corte di giustizia ha risolto definitivamente il conflitto tra poteri stabilendo che: “ il Parlamento doveva, in forza dell’art. 12 dell’atto del 1976, prendere atto della proclamazione effettuata dall’Ufficio elettorale italiano senza avere la competenza di discostarsene a causa di presunte irregolarità che potevano viziare tale atto nazionale. La decisione impugnata ha violato l’art. 12 di tale atto in quanto, contrariamente a tale proclamazione, ha dichiarato non valido il mandato del sig. Donnici e ha confermato il mandato del sig. Occhetto”.

(Erik Longo)

**Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 19 maggio 2009, causa C-531/06 e cause riunite C-171/07 e altri, Commissione c. Italia, Apothekerkammer des Saarlandes e altri**

**(Rinvio pregiudiziale)**

La titolarità e l’esercizio di una farmacia possono essere riservati ai soli farmacisti. Le normative italiana e tedesca che prevedono tale regola sono giustificate dall’obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità. La Corte di giustizia evidenzia che, qualora sussistano incertezze circa l’esistenza o l’entità dei rischi per la salute delle persone, occorre che lo Stato membro possa adottare misure di tutela senza dover aspettare che la concretezza di tali rischi sia pienamente dimostrata. Inoltre lo Stato membro può adottare misure che riducano, per quanto possibile, il rischio per la sanità pubblica, compreso, più precisamente, il rischio per il rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità. In tale contesto la Corte sottolinea il carattere molto particolare dei medicinali, che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici. La Corte riconosce che uno Stato membro può ritenere, nell’ambito del suo margine di discrezionalità, che la gestione di una farmacia da parte di un non farmacista possa rappresentare un rischio per la sanità pubblica, in particolare per la sicurezza e la qualità della distribuzione dei medicinali al dettaglio.

(Giulia Tiberi)

**Corte di Giustizia (Terza sezione), sentenza 4 giugno 2009, cause riunite C- 22/08 e C-23/08, Vatsouras**

**Rinvio pregiudiziale**

Il rinvio pregiudiziale ha ad oggetto il rapporto tra la normativa tedesca in tema di previdenza sociale e gli artt. 12 e 39 TCE, unitamente alla direttiva sul diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. In particolare, alcuni cittadini greci, che avevano svolto un’attività professionale, definita di breve durata e inidonea a garantire i mezzi di sussistenza, vedevano rifiutata la propria richiesta ad ottenere le prestazioni sociali a favore dei disoccupati.

La Corte di Giustizia esamina prima la nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 39 TCE, affermando che non deve essere interpretata restrittivamente. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è lo svolgimento di attività reali ed effettive: in base alla giurisprudenza, tale rapporto consiste nel fatto che una svolge un’attività, per un certo periodo, in favore e sotto la direzione di un’altra persona, e in cambio riceve una retribuzione. Non assume rilevanza la circostanza che la retribuzione sia minima e non consente di raggiungere il minimo vitale, così come se è di breve durata.

La cittadinanza dell’Unione, poi, unita al principio di parità di trattamento tra lavoratori ex art. 39 TCE, implica che non può essere esclusa l’erogazione di una prestazione di natura finanziaria

finalizzata a facilitare l'accesso al mercato del lavoro. Lo Stato può però accertare se vi sia un legame effettivo tra chi è alla ricerca del lavoro ed il mercato del lavoro, legame che può essere desunto, ad esempio, dalla effettiva ricerca di un'occupazione nel paese ospitante. Inoltre, le prestazioni di natura finanziaria che sono destinate a facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro, indipendentemente dalla qualificazione della normativa nazionale, non possono essere considerate di assistenza sociale ed escluse dal raggio di azione dell'art. 39 TCE.

(Laura Cappuccio)

**Tribunale di Primo grado (Settima sezione), sentenza 11 giugno 2009, causa T-318/01, Omar Mohammed Othman c. Consiglio**

**Ricorso per annullamento**

Il ricorrente ritiene che l'inclusione, da parte del regolamento n. 881 del 2002, del suo nome fra i destinatari delle misure antiterrorismo da applicarsi a persone ed entità associate a Osama Bin Laden abbia leso i suoi diritti fondamentali. Il Tribunale, riprendendo in toto la sent. Kadi della Corte di giustizia, annulla il regolamento impugnato nella parte in cui riguarda il ricorrente.

(Marilena Gennusa)

**Tribunale di Primo Grado (Quinta sezione), sentenza 1 luglio 2009, causa T-24/07, Thyssenkrupp**

**Ricorso per annullamento**

La Commissione ha adottato una decisione con cui dichiara che la *Thyssenkrupp* ha limitato e falsato il normale gioco della concorrenza, e infligge un'ammenda pecuniaria.

Viene contestato il fondamento normativo adottato dalla Commissione, che fa riferimento anche ad articoli del Trattato CECA. Il Tribunale sottolinea come, alla scadenza nel 2003 del Trattato CECA, l'ambito di applicazione del Trattato CE si è esteso anche ai settori originariamente disciplinati dal Trattato CECA, in base ai principi di unità e di continuità dell'ordinamento giuridico comunitario e dei suoi obiettivi. In particolare, le nozioni di intesa e pratica concertata proprie del Trattato CECA sono analoghe a quelle del Trattato CE, per cui l'obiettivo della concorrenza non falsata a seguito della scadenza del trattato CECA è perseguito dalla Trattato CE attraverso l'opera della Commissione.

La continuità dell'ordinamento giuridico comunitario implica che nei confronti delle situazioni sorte sotto la vigenza del Trattato CECA venga garantito il rispetto dei diritti e degli obblighi sorti a carico degli Stati. Ciò a maggior ragione quando, come nel caso in esame, la distorsione della concorrenza estende i suoi effetti nel tempo dopo la scadenza del trattato CECA e nella vigenza di quello CE.

(Laura Cappuccio)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. G. Kokott, 2 luglio 2009, causa C-169/08, Presidente del Consiglio dei ministri c. Regione Sardegna**

**Rinvio pregiudiziale**

Le conclusioni dell'Avv. Kokott hanno ad oggetto il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte costituzionale italiana in merito al rapporto tra la disciplina prevista da una legge della Regione Sardegna e la libera prestazione dei servizi (art. 49 TCE) ed il divieto di aiuti di Stato (art. 87 TCE). La legge sarda prevede una imposta sullo scalo di aeromobili privati e unità di diporto gravante solo sulle imprese aventi il domicilio fiscale fuori dalla Sardegna.

Dopo aver segnalato che il rinvio costituisce una “svolta” nella giurisprudenza della Corte costituzionale, ed aver affermato che la fattispecie presenta aspetti transnazionali, l’Avv. esamina la compatibilità della normativa regionale con la libera prestazione dei servizi sotto il profilo delle discriminazioni indirette basate sulla cittadinanza. L’imposta rappresenta non solo un costo supplementare per i non residenti, ma anche un fattore che rende più difficile la prestazione dei servizi fra gli Stati membri rispetto alle prestazioni di servizi all’interno di una parte dello Stato, ponendosi quindi in contrasto con l’art. 49 TCE.

La motivazione collegata alla tutela dell’ambiente e della salute (ragioni imperative di interesse generale che legittimano una restrizione alle libertà del Trattato) viene valutata in ragione del conseguimento dello scopo e del principio di proporzionalità. La normativa sarda viene considerata inidonea a realizzare un obiettivo di politica ambientale dal momento che coinvolge arbitrariamente solo alcuni responsabili dell’inquinamento (i non residenti), senza che vi siano differenze obiettive tra le due categorie di residenti e non residenti.

Inoltre la normativa sarda è considerata anche in contrasto con il divieto di aiuti di stato in quanto favorisce, in termini di costi, le imprese con il domicilio fiscale nell’isola.

(Laura Cappuccio)

### [Conclusioni dell’Avv. Gen. Y. Bot, 7 luglio 2009, causa C-555/07, \*Kücükdeveci c. Sweden GmbH & Co. KG\*](#)

#### **Rinvio pregiudiziale**

Il codice civile tedesco prevede in tema di cessazione del rapporto di lavoro che il calcolo del termine di preavviso del licenziamento (che si allunga progressivamente con l’allungarsi della durata del rapporto) non debba tener conto del tempo di lavoro precedente al compimento del venticinquesimo anno di età del lavoratore. Secondo la Germania questa limitazione risponde a specifiche finalità di politica del lavoro: accrescere la flessibilità del rapporto di lavoro e della mobilità professionale, incentivare l’assunzione di giovani (perché più rapidamente licenziabili), proteggere più intensamente dalle conseguenze della disoccupazione i lavoratori più anziani, più frequentemente vincolati a obblighi familiari e meno appetibili sul mercato del lavoro.

Questa previsione costituisce una discriminazione basata sull’età, posto che il suo tenore letterale è così inequivocabile da non consentire, secondo il giudice del rinvio, un’interpretazione conforme al diritto comunitario? E se sì, deve essere disapplicata considerato che la controversia da cui la questione pregiudiziale ha preso le mosse vede fra loro contrapposti soggetti privati?

L’Avv. Gen. innanzi tutto propone di utilizzare quale norma comunitaria di riferimento non il principio generale di non discriminazione, bensì la direttiva 2000/78 in materia di parità di trattamento nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro. Alla luce di questa direttiva, la norma tedesca non pare perseguire una finalità legittima o, quanto meno, si dimostra decisamente sproporzionata.

L’Avv. Gen. si sofferma però poi maggiormente sul secondo aspetto della questione: la norma tedesca deve essere disapplicata anche in una controversia fra soggetti privati, posto che l’interpretazione conforme non è ritenuta possibile?

A questo proposito, l’Avv. Gen. riprende e approfondisce le conclusioni cui la Corte di giustizia era giunta nella sent. Mangold del 2005: la direttiva 2000/78 fornisce un quadro generale di lotta alla discriminazione che trova la sua fonte in molti strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni. Quindi il divieto di discriminazioni fondate sull’età è un principio generale del diritto comunitario che dotato di effetto diretto anche orizzontale. In considerazione di ciò anche la direttiva può essere invocata tra privati per escludere l’applicazione di una norma nazionale contrastante col diritto comunitario: ciò non significa applicare direttamente la direttiva a un comportamento privato autonomo che non segue alcuna disciplina nazionale.

(Marilena Gennusa)

**[Tribunale di Primo Grado \(Seconda sezione\), sentenza 9 luglio 2009, cause riunite T-246/08 e 332/08, Melli Bank plc c. Consiglio](#)**

**Ricorso per annullamento**

Il Tribunale si occupa qui del ricorso contro il regolamento n. 423 del 2007, relativo all'attuazione di risoluzioni ONU recanti misure restrittive contro l'Iran e finalizzate ad impedire la diffusione del nucleare che prevedono il congelamento dei capitali di individui ed entità coinvolti con il nucleare, nonché di quelle entità che siano possedute o controllate da queste ultime. Il Tribunale non ritiene tali previsioni sproporzionate (poiché il diritto di proprietà e di iniziativa economica, senza dubbio compromessi, non costituiscono prerogative assolute, ma possono subire limitazioni in virtù della rilevanza dell'obiettivo perseguito, come in questo caso) né discriminatorie (la circostanza che un'entità sia inserita nella lista allegata al regolamento o sia da questa posseduta o controllata è sufficiente per far scattare la misura, senza che la mancata applicazione del congelamento dei fondi ad altre entità in posizioni analoghe abbia rilevanza in proposito, costituendo un elemento puramente di fatto). Di conseguenza il ricorso è respinto.

(Marilena Gennusa)

**[Conclusioni dell'Avv. Gen. Poiares Maduro, 9 luglio 2009, causa C-118/08, Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL c. Administración del Estado](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

In Spagna una recente giurisprudenza del Tribunal Supremo ha elaborato il principio secondo cui le azioni di risarcimento sollevate contro lo Stato in caso di violazione del diritto comunitario soggiacciono alla regola del previo esaurimento degli altri mezzi di ricorso (amministrativo o giurisdizionale) da esperirsi contro l'atto amministrativo che applica una legge nazionale in contrasto col diritto comunitario, cosicché se tali ricorsi non sono sollevati entro i termini prescritti, il singolo perde il diritto al risarcimento anche se la legge è in seguito dichiarata espressamente in contrasto col diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia. Invece il diritto al risarcimento non si prescrive quando il danno è stato provocato in applicazione di una legge poi dichiarata incostituzionale. Il principio del previo esaurimento degli altri rimedi è compatibile con i principi di effettività ed equivalenza?

Secondo l'Avv. Gen. – che in questa circostanza ribadisce tra l'altro la ricevibilità di questioni pregiudiziali relative ad interpretazioni giurisprudenziali – la richiesta del previo esaurimento degli altri mezzi di ricorso elaborato dal Tribunal Supremo non viola il principio di effettività (la stessa Corte di giustizia ha dichiarato che la ricevibilità del ricorso per responsabilità extracontrattuale della Comunità può essere subordinata all'esaurimento dei rimedi giurisdizionali nazionali), ma la differenza di trattamento rispetto all'ipotesi dei danni derivanti da leggi dichiarate incostituzionali lede il principio di equivalenza, non trovando un'adeguata giustificazione in una reale differenza di situazione.

(Marilena Gennusa)

**[Corte di giustizia \(Terza sezione\), sentenza 16 luglio 2009, causa C-168/08, László Hadadi c./ Csilla Márta Mesko](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

I coniugi che possiedono la doppia cittadinanza comune nell'unione europea possono chiedere, a loro scelta, lo scioglimento del matrimonio dinanzi ai tribunali di uno o dell'altro dei due Stati interessati.

La Corte dichiara che, qualora entrambi i coniugi possiedano la medesima doppia cittadinanza, il regolamento osta a che la competenza giurisdizionale dei giudici di uno degli stati membri interessati resti esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti altri elementi di collegamento con tale stato.

La Corte rileva, pertanto, che i giudici degli Stati membri di cui entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza sono competenti in forza del regolamento, potendo questi ultimi adire, a loro scelta, i giudici di uno o dell'altro di questi Stati.

(Giulia Tiberi)

**Tribunale di Primo Grado (Seconda sezione), ordinanza 2 settembre 2009, cause riunite T-7/07 e T-323/07, El Morabit**

**Ricorso per annullamento**

Il ricorrente impugna la decisione del Consiglio con cui è stato inserito nell'elenco delle persone, del gruppo e delle entità collegate al terrorismo, e, di conseguenza, destinatario di misure economiche restrittive. Alla base dell'inserimento nella lista vi è una sentenza con cui il soggetto è stato dichiarato colpevole di partecipazione ad una organizzazione terroristica. Per il sig. El Morabit la decisione del Consiglio violerebbe la presunzione di innocenza in quanto la decisione non è definitiva essendo stato proposto un appello.

Per il Tribunale alla base della decisione del Consiglio vi è una sentenza di un'autorità giurisdizionale nazionale, che può essere considerata, in base alla posizione comune 2001/93 ed al regolamento 2580/2001, un atto adeguato a fornire indizi seri e credibili, anche se non presenta carattere di definitività. Inoltre il meccanismo periodico di riesame dei soggetti inseriti nella lista consente di modificare la posizione del ricorrente nel caso di accoglimento dell'appello.

(Laura Cappuccio)

**Corte di Giustizia (Seconda sezione), sentenza del 3 settembre 2009, causa C-2/08, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze c. Fallimento Olimpiclub srl**

**Rinvio pregiudiziale.**

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata in un contenzioso in materia di imposta sul valore aggiunto. Il caso sorge nell'ambito di una controversia tra la Fallimento Olimpiclub Srl e l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze vertente su quattro avvisi di rettifica in materia di IVA inviati all'Olimpiclub per le annualità fiscali 1988-1991.

Viene in rilievo, in particolare, l'applicazione dell'autorità del giudicato nelle controversie in materia fiscale; in questo campo vi è un'interpretazione del giudicato per cui una sentenza pronunciata in una controversia, quando gli accertamenti che vi si riferiscono riguardano questioni analoghe, può essere utilmente invocata in un'altra controversia, benché detta sentenza sia relativa ad un periodo d'imposta diverso da quello che costituisce l'oggetto del procedimento in cui è stata invocata. Quindi se si è formato un giudicato in violazione del diritto comunitario vi è l'impossibilità di esaminare la causa principale, anche se relativa ad un diverso anno di imposta.

La Corte dopo aver ricordato l'importanza del principio di autorità di cosa giudicata riveste per la certezza dei rapporti giuridici e per una buona amministrazione della giustizia, afferma che detta interpretazione dell'art. 2909 c.c. non solo impedisce di rimettere in questione una decisione giurisdizionale che abbia acquistato efficacia di giudicato, anche se tale decisione comporti una violazione del diritto comunitario, ma impedisce anche di verificare, in un diverso controllo giurisdizionale sulla decisione dell'autorità fiscale competente, sul medesimo contribuente o

oggetto passivo, ma relativo ad un esercizio fiscale diverso, qualsiasi accertamento vertente su un punto fondamentale comune, contenuto in una decisione giurisdizionale che abbia acquistato efficacia di giudicato. Una siffatta applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata avrebbe dunque la conseguenza che, divenuta irrevocabile la decisione giurisdizionale pur fondata su un'interpretazione delle norme comunitarie relative a pratiche abusive in materia di IVA in contrasto con il diritto comunitario, la non corretta applicazione di tali regole si riprodurrebbe per ciascun nuovo esercizio fiscale, senza che sia possibile correggere tale erronea interpretazione.  
(Laura Cappuccio)

**[Corte di giustizia \(Grande sezione\), sentenza 8 settembre 2009, causa C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International Ltd c. Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

La disciplina portoghese del gioco d'azzardo prevede che, fermo restando un generale divieto, l'esercizio di uno o più giochi possa essere autorizzato o concesso in gestione mediante gare d'appalto dallo Stato. In pratica l'esercizio di tutti i giochi d'azzardo, anche offerti su Internet, è sistematicamente attribuito alla Santa Casa da Misericórdia, con esclusione di qualsiasi altro operatore – anche appartenente ad un altro Stato dell'Unione (dove offre legalmente servizi analoghi) senza essere fisicamente stabilito in Portogallo – che dunque non può servirsi di Internet per fornire al pubblico portoghese il medesimo servizio.

Secondo la Corte, una tale disciplina, pur costituendo un limite oggettivo alla libera prestazione dei servizi, può essere tuttavia giustificata alla luce di particolari esigenze di lotta alla criminalità e di tutela dei consumatori dei giochi d'azzardo contro le frodi commesse dagli operatori. Il settore dei giochi d'azzardo, infatti, non costituisce oggetto di armonizzazione comunitaria e in esso sussistono fra gli Stati membri notevoli differenze per le diverse valutazioni morali, religiose e culturali cui è assoggettato. Quindi ciascuno Stato è libero di regolare la propria scelta sulla base della sua scala di valori.

(Marilena Gennusa)

**[Conclusioni dell'Avv. gen. Sharpston, 25 giugno 2009, causa C-73/08, Bressol e altri c. Governo della Comunità francese](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

La causa dinanzi al giudice nazionale riguarda un ricorso per annullamento proposto da alcuni studenti francesi e dal personale docente e amministrativo di istituti di istruzione superiore della Comunità francese del Belgio avverso il decreto che regola il numero di studenti in taluni corsi del primo ciclo d'istruzione superiore adottato il 16 giugno 2006 dal Parlamento della Comunità francese del Belgio. Il decreto limita il numero di iscrizioni di studenti non residenti a taluni corsi presso università del Belgio. Per essere considerato residente e sottrarsi a tale limitazione, uno studente deve soddisfare due condizioni cumulative stabilite dall'art. 1 del decreto: cioè deve dimostrare che la propria residenza principale è in Belgio e deve soddisfare una delle altre otto condizioni ivi elencate. L'ordinanza di rinvio chiarisce che, poiché tutti i cittadini belgi godono (grazie alla loro cittadinanza) del diritto di soggiornare a titolo permanente in Belgio ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto, essi soddisfano automaticamente le due condizioni cumulative richieste per essere considerati <<residenti>> sempreché abbiano la loro residenza principale in Belgio al momento della domanda di iscrizione. Per contro, la seconda condizione cumulativa rappresenta un effettivo ostacolo per un potenziale studente che non sia un cittadino belga. Per soddisfare tale condizione, i cittadini dell'UE che non hanno la cittadinanza belga

possono rivendicare il diritto di <<soggiornare permanentemente in Belgio>> unicamente entro i limiti tracciati dalla direttiva 2004/38, ossia, essenzialmente, dopo che abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni in Belgio. Se non rispettano tale requisito (e non sono in condizione di soddisfare alcuna delle altre sette condizioni) saranno classificati come non residenti. Secondo l'avvocato generale la disparità di trattamento si basa chiaramente su un criterio (il diritto di soggiornare in Belgio a titolo permanente) che è necessariamente legato a una caratteristica indissociabile dalla cittadinanza . Pertanto la discriminazione fondata sulla cittadinanza, di cui trattasi, è diretta.  
(Erik Longo)

### **Conclusioni dell'Avv. gen. Verica Trstenjak, 30 giugno 2009, causa C-101/08, Audiolux e a.** **Rinvio pregiudiziale**

A fronte della domanda pregiudiziale posta dalla Corte di Cassazione lussemburghese e volta ad accertare se viga nel diritto comunitario un principio generale concernente la parità di trattamento degli azionisti, l'Avv. gen. analizza il concetto di "principio generale" del diritto comunitario. L'Avv. afferma tra l'altro:

- che si tratta di uno strumento importante per colmare le lacune e per orientare l'interpretazione;
- che la Corte si è astenuta da una loro precisa classificazione per preservarsi la flessibilità di cui l'ordinamento ha bisogno;
- che si può distinguere tra principi generali in senso stretto quando risultano esclusivamente dallo spirito e dal sistema del Trattato CE e principi generali che sono comuni agli ordinamenti giuridici e costituzionali degli Stati membri (i primi ricavabili dal diritto comunitario primario, i secondi ricavabili da una comparazione giuridica critico-valutativa);
- che il rango di tali principi è quello di fonti di diritto primario
- che vi rientrano i diritti fondamentali e i diritti processuali equivalenti a diritti fondamentali, elevati al rango di diritto costituzionale della Comunità (l'Avv. fa seguire un elenco esemplificativo, vedi punti 71, 72 e 73).

Dopo questa premessa, l'Avv. gen. non ritiene che il principio di uguaglianza, che è posto a difesa del singolo di fronte al potere pubblico, possa essere trasportato in un settore, quale quello del diritto societario, che rientra nel diritto privato; né che possa ricavarsi dall'ordinamento una regola generale di parità di trattamento degli azionisti non avendo la normativa comunitaria e statale in materia rango costituzionale né validità generale.

(Ilaria Carlotto)